

fuori di ogni nostro ordinamento amministrativo, eccezione fatta per l'Agro Romano, di attingere alla Cassa depositi e prestiti i denari per queste opere. Questo è il più grande beneficio che si possa fare. Ma la Cassa depositi e prestiti deve avere innanzi a sè, per distribuire i denari, chi offra le necessarie garanzie. Ecco perchè io dico che i prestiti devono essere fatti ai singoli.

E passo al secondo appunto.

Tanto è possibile a scelta del richiedente fare esso la spesa o prendere a prestito il danaro e pagare l'interesse anno per anno con il contributo del Ministero di agricoltura, che personifica in questa occasione lo Stato; e tanto, se gli torna più vantaggioso, capitalizzare i contributi di tutto il trentennio alla ragione del 4 per cento e prenderne l'intero ammontare dalla Cassa depositi e prestiti, e allora il Ministero pagherà esso per trent'anni la quota fissa che corrisponde al suo contributo. Ecco spiegato il dubbio.

SANDRINI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà iscritta, a partire dall'esercizio 1915-16, la somma di lire 90,000, in aumento di quella del corrispondente capitolo 124 dell'esercizio 1914-15, quale concorso dello Stato nelle spese delle nuove opere d'irrigazione eseguite in relazione con la legge presente ».

ALBANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANESE. Chiedo all'onorevole ministro di chiarire se lo stanziamento delle lire novantamila debba servire soltanto per le nuove opere in dipendenza dell'attuale legge.

È bene togliere il dubbio che a questo fondo si possa attingere per le altre opere di cui alla legge 29 febbraio 1886, n. 3732.

Lo scopo della presente legge è di apportare delle correzioni alla legge precedente, che escludeva le opere minori e quelle dei privati; cosicchè, a mio modo di vedere le attuali disposizioni, integrando le altre, non debbono far perdere il beneficio sicuro costituito da questo fondo speciale.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'articolo dice che la somma di lire 90 mila è portata in aumento a quella del capitolo 124 dell'esercizio 1914-1915. Di conseguenza le nuove opere d'irrigazione possono anche giovare di quel fondo che fosse disponibile nel capitolo relativo alle opere precedenti.

ALBANESE. Dunque le 90 mila lire non debbono essere assorbite?

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no; tutt'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

« I progetti di derivazione che presumibilmente importino una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal Genio civile.

« Il costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal Genio civile, ed a questo Corpo sarà anche affidata la misura della portata delle acque da farsi per almeno due volte in tempo di magra ».

ALBANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANESE. Anche a questo articolo debbo domandare un piccolo chiarimento e cioè se l'intervento del Genio civile debba essere limitato al solo visto, senza pregiudizio per il costo delle opere.

A mio parere l'ultima parte dell'articolo è oscura, e si dovrebbe spiegare che lo scopo dell'apprezzamento del costo è per commisurare il concorso governativo.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. S'intende che l'approvazione da parte del Genio civile deve essere intesa nel senso di riconoscimento nei criteri tecnici, non per la somma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 7 ed ultimo.

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.